

Accordo di Programma Quadro Nazionale 2025-2029

Allegato Tecnico Legno

PREMESSA

Il presente Allegato costituisce parte integrante e inscindibile dell'Accordo di programma quadro nazionale (di seguito anche solo "**APQN**") per la gestione dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico, la cui Parte Generale è stata sottoscritta, ai sensi dell'art. 224, comma 5 del decreto legislativo n. 152/06, tra ANCI, CONAI e i sistemi di responsabilità estesa del produttore di cui agli artt. 221 bis e 223 dello stesso decreto nel giugno 2025.

L'art. 224 comma 5-bis del citato decreto stabilisce infatti che l'APQN debba essere costituito da una Parte Generale e dai relativi Allegati Tecnici per ciascun materiale di imballaggio.

RILEGNO, Consorzio Nazionale per la Raccolta il Recupero e il Riciclo degli Imballaggi di Legno, è un consorzio senza scopo di lucro costituito ai sensi della normativa vigente in materia ambientale, che opera nell'ambito del sistema CONAI ai fini dell'attuazione dei principi di responsabilità estesa del produttore nella gestione degli imballaggi di legno.

Lo statuto di RILEGNO è adottato ai sensi dell'articolo 223 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed è stato approvato con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, in data 11 aprile 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie Generale n. 143 del 21 giugno 2022, nonché successivamente adeguato alle evoluzioni normative in materia di responsabilità estesa del produttore.

ANCI, CONAI e RILEGNO, considerata la necessità di sviluppare od ottimizzare i sistemi di raccolta dei rifiuti di imballaggio di legno, mettendo a tal fine a disposizione degli enti locali le risorse derivanti dal contributo ambientale CONAI sugli imballaggi di legno, convengono di stipulare, nel quadro dell'APQN, il presente Allegato Tecnico (di seguito anche solo "AT").

L'AT disciplina i rapporti e gli impegni delle Parti coerentemente con le previsioni dell'APQN.

ART. 1 - FINALITA', OGGETTO E DURATA

Il presente atto, unitamente alla relativa Premessa, costituisce l'Allegato Tecnico all'APQN e, in conformità alle disposizioni dello stesso APQN, disciplina i rapporti e gli impegni delle Parti per i rifiuti da imballaggio di legno proveniente da raccolta differenziata effettuata nell'ambito del servizio pubblico di gestione dei rifiuti anche laddove siano raccolti congiuntamente a frazioni merceologiche similari.

In conformità alle previsioni degli articoli 5.2 lettera A. e 5.4 lettera A. dell'APQN, il presente Allegato Tecnico definisce in particolare, relativamente ai rifiuti di imballaggio di legno:

- le caratteristiche qualitative delle raccolte differenziate;
- le modalità e condizioni di controllo della qualità delle raccolte differenziate;
- i corrispettivi riconosciuti ai Convenzionati.

Il presente Allegato Tecnico ha validità e durata pari a quella del citato APQN, ivi comprese eventuali proroghe di quest'ultimo.

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Allegato, si applica quanto indicato nell'APQN.

ART. 2 – CONVENZIONI

Le parti stabiliscono di dare attuazione al presente AT attraverso la stipula di Convenzioni locali, redatte in conformità allo schema tipo comprensivo di condizioni generali che ne costituiscono parte integrante, tra i soggetti interessati, ovvero:

- i. il Consorzio Nazionale per la raccolta il Recupero e il Riciclo degli Imballaggi di legno d'ora in poi **"RILEGNO"**
- ii. l'Ente competente (EGATO, se istituito e operativo, ovvero i Comuni in forma singola o associata) o il soggetto delegato dall'Ente competente con specifica delega, d'ora in poi **"Convenzionato"**.

La Convenzione indica il/i bacino/i di raccolta, le modalità di servizio, le quantità previsionali che il Convenzionato intende conferire sia presso gli operatori indicati da RILEGNO che altri operatori, laddove di seguito previsto e in relazione alla modalità di conferimento svolta.

Rilegno si impegna a sottoscrivere le Convenzioni locali entro 90 giorni dalla richiesta del soggetto legittimato: la Convenzione locale, una volta sottoscritta, avrà effetto dalla data di tale richiesta purché completa della documentazione necessaria al Convenzionamento prevista dalla Convenzione locale tipo allegata al presente AT o, in mancanza, dalla data di trasmissione della documentazione completa.

ART. 3 – MODALITÀ DI CONFERIMENTO

La Convenzione individua due modalità, anche complementari, di conferimento dei rifiuti di imballaggio di legno:

- 1) in maniera selettiva (d'ora in poi **"modalità selettiva"** o **"modalità 1"**), ovvero conferiti privi delle frazioni merceologiche simili esclusivamente presso gli impianti indicati da Rilegno (EER di riferimento: 15.01.03);
- 2) congiuntamente alle frazioni merceologiche simili in legno, e non separabili da esse (d'ora in poi **"modalità congiunta"** o **"modalità 2"**), sia presso impianti elencati da Rilegno sia presso altri impianti scelti in autonomia dal convenzionato, per i quali il convenzionato autocertificherà la gestione e l'avvio a riciclo dei rifiuti in oggetto (EER 20.01.38 e 15.01.03 rif. Art.6).

Le parti riconoscono la portata innovativa del presente Allegato Tecnico sulla facoltà di attivare in convenzione entrambe le modalità di conferimento appena indicate, condividendo l'opportunità di valutarne gli esiti operativi, decorsi i primi due esercizi di applicazione.

ART. 4 – OBBLIGHI DELLE PARTI

Le parti si impegnano a fornirsi reciprocamente tutte le informazioni e i dati utili alla valutazione dell'andamento della raccolta differenziata e dell'avvio a riciclo dei rifiuti di imballaggio di legno.

Sarà cura del Convenzionato comunicare preventivamente a RILEGNO ogni variazione o integrazione intervenuta nel corso del periodo di validità della convenzione rispetto al bacino

servito in termini di Comuni, al fine di permettere la corretta gestione della convenzione stessa. Altresì il Convenzionato comunica ai fini statistici ed entro il 31 dicembre di ogni anno i quantitativi previsionali per l'anno successivo.

Rilegno garantisce la presenza sul territorio nazionale di una adeguata capacità impiantistica per il ritiro dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata e con tali impianti Rilegno sottoscrive convenzioni di durata inferiore a quella del presente AT: l'elenco degli impianti appartenenti al network consortile (di seguito **"impianto di destino Rilegno"**) è aggiornato costantemente da Rilegno e reso pubblico tramite il proprio sito internet. Pertanto, il Convenzionato, nel corso di validità della convenzione e in autonomia, identifica uno o più impianti del suddetto network presso cui conferire il materiale oggetto del presente AT, da considerarsi destinazioni esclusive per i flussi riconducibili alla "modalità selettiva".

Limitatamente ai conferimenti effettuati in "modalità selettiva", RILEGNO si impegna alla loro presa in carico, presso i suddetti impianti, senza ulteriori oneri in capo al Convenzionato, nonché all'avvio a riciclo dei medesimi.

Ai fini della tracciabilità e del riconoscimento dei corrispettivi, su tali flussi il Convenzionato è tenuto a rendere disponibile a RILEGNO per ciascun conferimento i dati dei FIR o documenti equivalenti identificati per comune.

Al fine di garantire a Rilegno la piena disponibilità del materiale riconducibile alla "modalità selettiva" le Parti concordano che Rilegno acquisisce la proprietà del materiale all'atto del conferimento presso gli impianti da quest'ultimo indicati.

Nel caso in cui l'impianto di destino Rilegno individuato per i rifiuti di imballaggio di legno sia ubicato oltre i 30 km dall'ambito di raccolta o, per i conferimenti da isole minori, le Parti quantificheranno i maggiori costi di conferimento, fatta salva la facoltà di variare l'impianto di destino in presenza di una disponibilità ricettiva entro il perimetro dei 30 km.

Per i rifiuti di imballaggi di legno conferiti in "modalità congiunta", le parti concordano che l'intero materiale possa essere conferito, a scelta del Convenzionato, presso un "impianto di destino Rilegno" oppure presso un impianto di gestione rifiuti individuato in piena autonomia dal Convenzionato, a propria cura e spese, ovvero mediante affidamento a terzi del servizio di trattamento, senza garanzia di ritiro da parte di RILEGNO.

A fronte dei conferimenti effettuati secondo le due modalità previste al precedente articolo 3), RILEGNO riconosce al Convenzionato i corrispettivi di cui al successivo articolo.

Rilegno dichiara comunque di essere sempre andato ben oltre la quantità minima di riciclaggio prevista dalla norma e che i rifiuti di imballaggi di legno intercettati con le raccolte oggetto del presente AT rappresentano da sempre una porzione residuale dell'immesso al consumo complessivo.

ART. 5 – TRACCIABILITÀ e BANCA DATI IMBALLAGGI

I Convenzionati sono obbligati a trasmettere alla Banca Dati di cui al Capitolo 6 dell'APQN, tutti i dati e le informazioni relativi a:

- informazioni anagrafiche;
- rifiuti di imballaggio conferiti in convenzione;

- rifiuti di imballaggi e le frazioni merceologiche simili raccolti nei singoli comuni serviti, ovvero nei bacini di comuni omogenei;

I dati e le informazioni di cui sopra dovranno essere trasmessi periodicamente utilizzando il format e gli strumenti informatici, in ambiente internet, resi disponibili dal soggetto affidatario del servizio - Banca Dati - APQN.

RILEGNO si obbliga a comunicare alla Banca Dati Imballaggi, anche al fine di consentire l'esercizio dei compiti e delle funzioni del Comitato di Coordinamento e del Comitato di Verifica di cui all'APQN, tutti i dati e le informazioni relativi ai convenzionati, secondo il format e gli strumenti informatici, in ambiente internet, resi disponibili dal soggetto affidatario del servizio - Banca Dati - APQN.

ART. 6 – CORRISPETTIVI

Considerata la natura delle frazioni merceologiche legnose presenti nei rifiuti urbani, le parti assumono come riferimento, ai soli fini della determinazione del corrispettivo, un sistema di raccolta differenziata caratterizzato in via prevalente dal conferimento di legno congiunto presso centri di raccolta comunali, integrato, ove previsto, da raccolta selettiva presso luoghi quali mercati ortofrutticoli rionali o stradali.

Per i servizi di cui ai precedenti articoli, RILEGNO riconoscerà i seguenti corrispettivi:

CONFERIMENTO IN MODALITA' SELETTIVA (Modalità 1):

fascia 1: 20 Euro/ton. per materiale con impurezze (frazioni merceologiche simili-FMS più impurità) fino al 2% in peso;

fascia 2: 12 Euro/ton per materiale con impurezze (frazioni merceologiche simili-FMS più impurità) comprese tra il 2% e il 4% in peso.

Ove la presenza di impurezze superi il 4%, tali flussi ricadono nella modalità congiunta e ad essi si applicano le condizioni operative ed economiche di seguito previste per tale modalità.

Ai sensi del presente allegato per frazioni merceologiche simili -FMS si intendono i rifiuti legnosi diversi dall'imballaggio e per impurità le frazioni estranee non legnose : le impurità sono comunque tollerate nella misura massima dello 0,5%. Non si considerano impurità parti, anche merceologicamente diverse, comunque proprie dell'imballaggio all'origine.

L'attribuzione dei corrispettivi troverà corrispondenza con gli accertamenti di qualità di cui al successivo art. 7.

Per i quantitativi di rifiuti di imballaggio legnosi con una presenza d'impurezze sino al 2% in peso e per come sopra individuati, provenienti da utenze non domestiche e raccolti su superficie privata con attrezzature di capienza superiore a 5 mc o compattanti, viene riconosciuto il corrispettivo equivalente a quello indicato per la raccolta congiunta, ovvero 6 Euro/ton: su questi conferimenti RILEGNO garantisce comunque la presa in carico presso gli impianti di destino Rilegno, senza ulteriori oneri in capo al Convenzionato, oltre al loro successivo avvio a riciclo. Fanno comunque eccezione i quantitativi raccolti, con qualsiasi metodo e strumento, nei centri di raccolta comunali e nei mercati coperti e scoperti gestiti dal servizio pubblico, poi conferiti agli impianti su indicati.

CONFERIMENTO DA MODALITA' CONGIUNTA (Modalità 2):

6 Euro/ton sul peso complessivo del materiale conferito presso gli "impianti di destino Rilegno" o presso l'impianto individuato dal Convenzionato.

I corrispettivi di cui al presente allegato verranno adeguati annualmente secondo quanto previsto nell'APQN.

ART. 7 – ACCERTAMENTO DELLA QUALITÀ

RILEGNO, conformemente a quanto definito nel Capitolo 5 dell'APQN, provvederà alla verifica della conformità del rifiuto di imballaggio di legno agli standard qualitativi previsti dal presente Allegato, presso l'impianto di destino Rilegno o in altro luogo concordato, garantendo comunque sempre il contraddittorio tra le parti, sia in fase di campionamento che di analisi, eventualmente anche tramite riprese video rese disponibili su portale web.

All'avvio della Convenzione si procede alla determinazione qualitativa del materiale, allo scopo di individuare il corrispettivo da riconoscere al Convenzionato.

Nel caso in cui i conferimenti degli imballaggi di legno presso gli impianti di destino Rilegno abbiano inizio in epoca antecedente all'esecuzione della prima analisi merceologica, il corrispettivo riconosciuto sarà quello di cui alla modalità selettiva fascia 1.

Al fine di garantire il contraddittorio di cui sopra, per l'esecuzione delle verifiche qualitative sul materiale, RILEGNO effettuerà il campionamento e l'isolamento del materiale da analizzare, anche tramite la società incaricata delle analisi, nonché la successiva analisi merceologica, avendo cura di informare il Convenzionato con un congruo preavviso.

Laddove il Convenzionato fosse impossibilitato a presenziare, il Consorzio garantisce l'esecuzione di riprese video delle operazioni, rendendole disponibili su apposito portale web.

È data facoltà al Convenzionato, qualora si verifichi un declassamento dei conferimenti, di richiedere, entro 7 giorni lavorativi dalla data di esecuzione dell'analisi, una ulteriore verifica che dovrà essere effettuata entro la fine del mese successivo alla richiesta, con oneri a carico del Convenzionato. Qualora il Convenzionato non chiedesse l'analisi integrativa il risultato definitivo sarà quello determinato dalla prima analisi; in caso di analisi integrativa, il risultato definitivo (da utilizzarsi ai fini del calcolo della media mobile) sarà determinato sulla base del valor medio delle due analisi.

La fascia qualitativa attribuita al materiale ritirato da RILEGNO sarà determinata sulla base della media dei risultati delle ultime 3 analisi svolte o di quelle effettuate negli ultimi 36 mesi (media mobile) e sarà applicata a partire dal mese successivo a quello di esecuzione dell'ultima analisi: tale variazione sarà tempestivamente comunicata da RILEGNO al convenzionato in forma scritta.

Il numero **massimo** di analisi merceologiche da svolgere annualmente è parametrato alla quantità complessivamente conferita, secondo il seguente schema:

(ton/anno) Complessive per Convenzionato	n. analisi/anno a richiesta e costi a carico di RILEGNO
< 200	1
200-800	2
800-1500	3
>1500	4

Le analisi merceologiche saranno svolte in luoghi idonei secondo le normative vigenti, preferibilmente in aree riservate e delimitate.

Ai fini dell'individuazione della percentuale di Impurità (o Frazioni Estranee) e di FMS (Frazioni Merceologiche Similari), le parti stabiliscono l'effettuazione di un'analisi merceologica secondo le seguenti modalità:

- a. identificazione in contraddittorio del campione rappresentativo che in via generale si assume con un peso minimo di 100 kg, prelevato in punti diversi della massa secondo i principi della quartatura, o altre modalità, se concordate tra le parti;
- b. Pesatura del campione individuato;
- c. Cernita dei rifiuti di imballaggio in legno;
- d. cernita delle FMS (ovvero dei rifiuti legnosi non imballaggio);
- e. cernita delle Impurità (ovvero dei materiali non legnosi);
- f. pesatura delle frazioni cernite;
- g. la percentuale di Impurità ed FMS sarà calcolata nel seguente modo:

$\% \text{ Impurità} = \frac{\text{Peso Impurità} \times 100}{(\text{Peso imballaggi in legno} + \text{Peso Impurità} + \text{Peso FMS})}$
$\% \text{ FMS} = \frac{\text{Peso FMS} \times 100}{(\text{Peso imballaggi in legno} + \text{Peso Impurità} + \text{Peso FMS})}$

RILEGNO fornisce un elenco non esaustivo delle tipologie di imballaggio in legno accettate, delle Impurità e delle Frazioni Merceologiche Similari.

Eventuali controversie irrisolte vengono portate all'attenzione del Comitato di Verifica.

ART. 8 – FATTURAZIONE

Il Convenzionato provvederà a comunicare a Rilegno i dati relativi ai conferimenti eseguiti presso gli impianti di destino Rilegno ovvero presso altro impianto liberamente individuato entro 20 giorni dal termine del periodo trimestrale di competenza, tramite rendiconto (su modello di RILEGNO) comprovante i conferimenti effettuati. RILEGNO provvederà a mettere a disposizione del Convenzionato stesso, non oltre 30 giorni dal ricevimento del rendiconto, il benestare preventivo utile all'emissione della fattura. Tale termine verrà sospeso, in presenza di motivate contestazioni scritte sollevate da RILEGNO, in ragione dei controlli documentali che riconducono i flussi all'oggetto del presente AT. I dati potranno essere resi disponibili anche tramite portale attivato nel corso della durata del presente AT.

Per quanto riguarda il peso dei materiali conferiti e il periodo di competenza dei conferimenti, le Parti condividono che farà fede il peso rilevato e la data di accettazione risultanti all'impianto di destino.

Il Convenzionato provvede quindi ad emettere fattura nei confronti di Rilegno entro 30 giorni dal ricevimento del benestare preventivo. Nel caso in cui il Convenzionato riscontri una discordanza tra i dati comunicati e quelli riportati sul benestare alla fatturazione, dovrà contattare RILEGNO per i chiarimenti del caso prima di emettere la fattura.

I pagamenti dei corrispettivi saranno effettuati a 60 gg. data fattura fine mese.

Per i conferimenti riferibili alla raccolta in modalità 1 di cui al precedente art. 3, ovvero dei rifiuti di imballaggi di legno conferiti privi delle frazioni merceologiche similari presso gli impianti di destino RILEGNO, il Convenzionato è tenuto a fornire a Rilegno, a corredo del suddetto rendiconto,

i Formulari di trasporto (FIR)/documenti equipollenti, recanti nelle annotazioni la dicitura "ritiro a titolo gratuito in convenzione con RILEGNO" ed il riferimento alla Convenzione in essere.

Per i conferimenti riferibili alla raccolta in modalità 2) di cui al precedente art. 3, il Convenzionato è tenuto a osservare le modalità di rendicontazione definite nella Convenzione locale e relativi allegati.

ART. 9 – CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE

RILEGNO realizza a livello locale, provinciale e regionale, in collaborazione con gli Enti competenti (EGATO, se istituiti e operativi, ovvero i Comuni in forma singola o associata) e/o i Convenzionati, attività ed interventi di informazione e sensibilizzazione degli utenti sulla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio in legno. Tali interventi saranno finalizzati all'ottimizzazione dei livelli di qualità e quantità ed al contenimento dei costi del servizio di raccolta. Qualora gli Enti competenti (EGATO, se istituiti e operativi, ovvero i Comuni in forma singola o associata) e/o il Convenzionato intendessero intraprendere di propria iniziativa campagne di comunicazione, i relativi contenuti verranno comunicati a Rilegno.

ART. 10 – PROGETTO SUGHERO

Rilegno si rende disponibile ad avviare a corrette forme di recupero i tappi di sughero raccolti in maniera differenziata, laddove la stessa è stata avviata, anche grazie al proprio contributo economico ed operativo.

Le parti condividono sull'opportunità di avviare nuove sperimentazioni di intercettazione del sughero, dando priorità ai territori forniti di adeguati spazi di stoccaggio per il materiale raccolto e meglio integrati con la successiva fase di riciclo, al fine di razionalizzare gli oneri di trasporto di cui Rilegno intende farsi carico.

Con l'intento di perseguire una capillare ed efficace intercettazione dei rifiuti costituiti da tappi di sughero post-consumo, le parti assumono come riferimento un sistema di raccolta caratterizzato in via prevalente dalla raccolta presso utenze selezionate, quali ristoranti, enoteche, winebar, osterie, cantine ed altri pubblici esercizi ed integrato da raccolte presso punti vendita della grande distribuzione organizzata, finanche ai centri di raccolta comunali. La quantificazione del corrispettivo di raccolta che Rilegno erogherà al convenzionato terrà conto delle modalità di raccolta localmente adottate, dalle parti comunque stabilite.

Laddove ve ne siano i presupposti, le parti concordano inoltre sulla possibilità di coinvolgere localmente nella gestione di questa particolare forma di raccolta selettiva di sughero le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) alle quali poter riconoscere, a fronte del servizio prestato, interventi economici per il finanziamento delle proprie attività a carattere etico e sociale.

ART. 11 – MONITORAGGIO

Annualmente le Parti, nell'ambito dei comitati di Coordinamento e di Verifica di cui al capitolo 7 dell'APQN, si impegnano a verificare congiuntamente l'applicazione del presente Allegato Tecnico al fine di facilitarne l'attuazione.

ART. 12 – RICHIAMI LEGGE 231/2001

RILEGNO ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001, disponibile sul sito www.rilegno.org.

I Convenzionati si impegnano al rispetto dei requisiti previsti dal Modello in oggetto, con particolare riferimento a quelli applicabili in quanto riferibili ai rapporti con RILEGNO.